

*destra*) Ma, se mai fosse stata quella l'idea sua, detto avrei francamente: accettiamo pure la dittatura; il guaio sta in ciò che io guardo e cerco d'intorno e il gran dittatore non lo vedo. (*ilarità*)

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Gastaldetti.

**GASTALDETTI.** L'onorevole marchese di Cavour volle di una grave questione fare una questione accademica, e quindi mi indirizzò alcune parole contro alcune espressioni che io, tratto quasi a forza, ho ieri pronunziate.

Parlerò in primo luogo della questione accademica; parlerò quindi a difesa delle espressioni di cui mi sono servito, e che mantengo.

L'onorevole Cavour richiama l'interpretazione della legge elettorale al vocabolario della Crusca. I legislatori, se dovessero sempre essere interpretati coi vocabolari, spesso correrebbero pericolo di una applicazione ben lontana dalla loro mente.

Non è alla sola parola che si debba avere riguardo; è all'intendimento del legislatore che vuolsi anche badare nella interpretazione delle leggi.

Un dizionario di una lingua reca la naturale significazione delle parole; ma io non so se un dizionario di una lingua possa sempre rendere il vero e proprio significato delle parole adoperate dal legislatore.

Se il legislatore che dettò la legge elettorale dovesse nell'adoperato vocabolo di *giurisdizione* essere solo interpretato nel senso che a questa parola si attribuisce nel dizionario della Crusca, sarebbe certamente franteso. Quando il legislatore, nell'argomento che ci occupa, parlò di ecclesiastici, vuolsi ritenere siasi riferito a quelle discipline le quali sono riconosciute dalla Chiesa. Quando il legislatore parlò nel significato di disciplina ecclesiastica, di giurisdizione, io non ricorro (me lo consenta il marchese di Cavour) al dizionario della Crusca, ricorro ai dettati, agli statuti della Chiesa. Ora questi dettati, questi statuti della Chiesa confermano la mia interpretazione.

Io non entrerò di nuovo nelle discussioni le quali si sono fatte; credo di avere a sufficienza dimostrato che nel linguaggio della disciplina ecclesiastica la parola *giurisdizione* comprende tutto ciò che appartiene al reggimento ed alla amministrazione delle cose della Chiesa.

Ieri io aveva chiesto la parola per rispondere al deputato Della Motta intorno ad alcuni appunti che egli aveva fatto ad una mia citazione del Concilio di Trento. Egli disse che io aveva arrecata una parte sola di un decreto e che, se avessi addotte le parole che fanno seguito a quello stesso decreto, mi sarei di leggeri accorto che il Concilio di Trento, ben lungi dal riconoscere nei Capitoli delle chiese cattedrali una giurisdizione, poneva anzi in dubbio che questa giurisdizione potesse competere.

Io non ho che una breve osservazione a fare all'onorevole Della Motta. È vero che in quel capo del Concilio di Trento si parla di giurisdizione dei Capitoli di chiese cattedrali in senso da far dubitare se questa giu-

risdizione competa. Prego però l'onorevole Della Motta di avvertire che in quel decreto i Padri tridentini parlano di Capitoli delle chiese cattedrali, i quali sono esenti da giurisdizione.

Il Concilio volle rendere salva è rispettata quella giurisdizione che, oltre l'ordinaria, si fosse acquistata dai Capitoli. In questo senso vogliono essere interpretate le parole a cui egli ebbe ricorso. Ma queste parole non infirmano per niente l'autorità delle parole anteriori che io aveva arrecate.

Procedo ora a difendermi contro la censura che volle fare l'onorevole marchese di Cavour alle parole che ho ieri adoperate. Ma la mia difesa, meglio che nelle mie parole, io la trovo nelle parole a cui ho risposto.

L'onorevole Di Camburzano (leggo il rendiconto di ieri del giornale ufficiale), l'onorevole Di Camburzano, citando le parole che io aveva rivolte ai signori canonici, disse: « Del resto anch'io, una mano sulla coscienza, domando: è egli consentaneo all'attuale progredire dei tempi *quest'iniquo ostracismo?* » Con queste parole il deputato Di Camburzano volle porre in dubbio l'equità dell'opinione che io seguiva, anzi la tacciò come tendente ad iniquo ostracismo.

Signori! Io ho la coscienza delle opinioni mie, e ho il coraggio di difenderle, e quindi vedendole fatte segno ad ingiusta accusa dovevo protestare e ho protestato nella stessa formola a cui si attenne l'onorevole di Camburzano, per indicargli che la mia opinione poteva essere ferma quanto la sua, e che con ciò io non credeva di fare cosa contraria all'equità.

Vegga adunque il signor marchese di Cavour che se io fui tratto ad espressioni, le quali molte volte possono essere una vana iattanza, in questa circostanza trovo una scusa nella necessità della difesa. (*Bene!*) Ma dal campo festivo o inutile in cui si volle trarre la questione, credo debito mio richiamarla alla sua gravità; io credo debito mio di riassumere la discussione in quello stato in cui, a mio avviso, essa si presenta dopo la discussione che ho udita.

Noi siamo d'accordo in un campo e nell'altro. I Capitoli delle chiese cattedrali hanno una giurisdizione. Il disaccordo dove sta? In primo luogo sta in ciò che a questa giurisdizione, gli uni vogliono attribuire ristretto significato, altri larga estensione; questo disaccordo ci separa. Noi (e parlo a nome anche dei miei colleghi, i quali seguono la stessa opinione), noi crediamo di avere un fondamento nella legge, la quale non fa distinzione alcuna, la quale non si riferisce più ad una specie che all'altra di giurisdizione. Il legislatore adopera un linguaggio che comprende ogni specie di giurisdizione che possa aspettare ad ecclesiastici.

Si conviene, in secondo luogo, da ogni parte della Camera che i canonici delle chiese cattedrali hanno l'obbligo della residenza (e in questo pure siamo d'accordo). Ma, si dice, l'obbligo della residenza non è una conseguenza della giurisdizione. Io credo bastino poche parole per togliere ogni fondamento, ogni significazione a quest'obbiezione.